

48/81 CL.

Rap.



COMUNE DI CARRARA

Ppt. 10459

3.

1984

IL SINDACO

Visti gli atti risultanti presso l'Ufficio Ragioneria

c e r t i f i c a

- che la Ditta KENCO di D'APOLITO PASQUALE E C. con il versamento dell'ultima rata, come da quietanza n. 7589 del 14/12/82 ha interamente pagato gli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione dell'opera relativa al fabbricato sito in Marina di Carrara mapp. fg.

Pertanto, si restituisce la polizza fidejussoria emessa a garanzia dell'operazione suddetta, in quanto estinta e perciò non più operante. (polizza n. 4585120)

Carrara, li 17/3/1984

IL SINDACO

[Signature]

Poe w e a m b

cl/



h-h- gh

[Signature]

WU. 1179/82

Telex 62155 - ASSECURO
Telegramm.: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D.-ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 194668

Cod. fisc. 01231730589

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56



POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA **CARRARA (263)** COD. RAMO 91 - POLIZZA N. **4585120**

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di **Fondo di Rimborsamento Incendio e C. - S.p.A.** (in seguito denominato Contraente), domiciliato in **Via Priscilla, 101 - 00199 Roma**
- il Sindaco del Comune di **CARRARA** (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data **26/03/81** avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società **INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.** (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. **7.550.750** (lire **sette milioni cinquecentocinquanta e 750/100**) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **La presente polizza è stata emessa per la prima rata di 1.650.000 lire.**
- b)
- c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni **07** mesi **03** giorni e cioè dal **01/04/81** / **19/03/88** al **01/04/81** / **19/03/88** fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. **7.550.750** al %- (lire **sette milioni cinquecentocinquanta e 750/100**)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	1.650.000	10.350	2.000	17.700	6.010	1.696.060
Supplementi di premio trimestrali a partire dal	16.102	1.310	600	2.462	1.120	23.594

CARRARA (263)

7 APR. 1981

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in li

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi

alle ore

7. 4. 1981

IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

CARRARA - 263

C. 21 N. 800503

DEL 8/4/81

Telex 611155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.A.A. ROMA n. 194668



**INTERCONTINENTALE
ASSICURAZIONI S.p.A.**

Capitale Sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

**POLIZZA FIDEJUSSORIA
CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI
EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10**

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA CARRARA (263) COD. 5063195 07 RAMO 91 - POLIZZA N.

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di KENCO DI D'APOLITO PASQUALE & C. sas (in seguito denominato Contraente), domiciliato in Via Toniolo 12 - AVENZA CAP. 54031
- il Sindaco del Comune di CARRARA (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data 2/6/82 avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data 2/6/82 è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società **INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.** (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. 914.400= (lire novecentoquattordicimilaquattrocento=) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) Oneri di costruzione da pagarsi come segue: la 1^a rata a vista e n. 9=(nove) rate bimestrali costanti di L. 101.600= cadauna nonché
- b) L. 304.800=(trecentoquattromilaottocento) a garanzia delle eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28/1/1977
- c) n. 10=

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni UNO mesi SEI giorni 00 e cioè dal 2 / 6 / 1982 al 2 / 12 / 1983 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. 1.219.200= (lire unmilione duecentodiciannovemila200=)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	22.247=	2.225=	1.200	38.51=	1.477=	31.000=
Supplementi di premio trimestrali a partire dal <u>2/12/1983</u>	5.981=	699=	600	1243=	477	10.000=

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in CARRARA (263) li 2/6/82

1 - ORIGINALE PER IL COMUNE GARANTITO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non, potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
sas. Il Socio acciandatore

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5- (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6- (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9- (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi 2 GEN. 1982

alle ore

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
sas. Il Socio acciandatore

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

Telex 611155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
S.C.I.A.A. ROMA n. 194668

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 R O M A
VIA DI PRISCILLA, 101



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA **CARRARA (263)** COD. RAMO 91 - POLIZZA N. **4852811**

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di **Ente di Diritto Pubblico - G. - C.A.C.** (in seguito denominato Contraente),
domiciliato in **Via Donato, 12 - Avigli - C.A.C. - 41031**
- il Sindaco del Comune di **Avigli** (in seguito denominato Comune Garantito)
ha notificato in data **26/02/1981** avviso dell'avvenuta emanazione del provvedi-
mento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data
è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto
un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società **INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.** (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la
presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito fino alla concorrenza di L.
(lire) quale importo della cauzione dovuta dal Con-
traente a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi ed oneri assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **in 1° rata a vista di L. 4.000.000 - CARRARA**
- b)
- c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai
sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista
in anni **07** mesi **03** giorni e cioè dal / 19
al / 19 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso
di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. al %- (lire)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	7.000.000
Supplementi di premio trimestrali a partire dal	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	7.000.000

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in **CARRARA (263)** li **7 APR. 1981**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi 7. 4. 1981

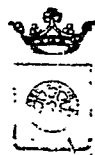
alle ore

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

GARRARA - 263
C.21 N. 8005 03
DEL 8/-4/81



COMUNE DI CARRARA

Prot. 10489

20.3.

1984

18/81

GL

IL SINDACO

Visti gli atti risultanti presso l'Ufficio Ragioneria

c e r t i f i c a

- che la Ditta KENCO di D'APOLITO PASQUALE E C. con il versamento dell'ultima rata, come da quietanza n. 4316 del 23/8/82 ha interamente pagato il costo di costruzione dovuti per la realizzazione dell'opera relativa al fabbricato sito in Marina di Carrara mapp. fg. .

Pertanto, si restituisce la polizza fidejussoria emessa a garanzia dell'operazione suddetta, in quanto estinta e perciò non più operante. (polizza n. 4852811)

Carrara, li 17/3/1984



Cl/

Telex 611155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 194668

A INTERCONTINENTALE
ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 R O M A
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA
CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI
EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA COD. RAMO 91 - POLIZZA N. **4852811**

PREMESSO:

- Ramo 91 INTERCONTINENTALE Assicurazioni S.p.A. - S.A.S.**
- che, a seguito di richiesta di (in seguito denominato Contraente),
domiciliato in **via Cenciolo, 12 - V.le - 00199 - ROMA - 00199**
- il Sindaco del Comune di **LA FARA** (in seguito denominato Comune Garantito)
ha notificato in data **26/07/1981** avviso dell'avvenuta emanazione del provvedi-
mento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data
è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto
un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società **INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.** (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la
presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questo solidamente tenuto per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L.
(lire) quale importo della cauzione dovuta dal Con-
traente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **1a rata a vista e 2a e 3a rata trimestrali di L. 442.000 - CADUTA**
b)
c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai
sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista
in anni **07** mesi **03** giorni e cioè dal / / 19
al / / 19 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso
di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. al % - (lire **3.442.000**)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	1.110.000	12.000	0	0	0	1.122.000
Supplementi di premio trimestrali a partire dal	1.110.000	12.000	0	0	0	1.122.000

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in **LA FARA (269)** li

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi 7. 4. 1981

alle ore

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

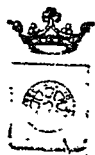
IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

53

N. 800503

DEL 8/4/81



48/81 GL

COMUNE DI CARRARA

Ind. 10016

1984

3.

16

SINDACO

Visti gli atti risultanti presso l'Ufficio Ragioneria

c e r t i f i c a

- che la Ditta KENCO di D'APOLIT PASQUALE & C. con il versamento dell'ultima rata, come da quietanza n. 6549 del 7/12/83 ha interamente pagato gli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione dell'opera relativa al fabbricato sito in Marina di Carrara mapp. fg. .

Pertanto, si restituisce la polizza fidejussoria emessa a garanzia dell'operazione suddetta, in quanto estinta e perciò non più operante. (polizza fidejussoria n. 505319406)

Carrara, lì 13/3/1984



IL SINDACO

[Signature]

Per ricevuta

h- h- fh

[Signature]

cl/

Fatto in 4 originali ad un solo effetto, in

Telex 01155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas Post n 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n 194658



**INTERCONTINENTALE
ASSICURAZIONI S.p.A.**

Capitale Sociale Lit. 10.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA AL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
DI ROMA AL N. 7656
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA
CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI
EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA CARRARA (263) COD. 5063194 06 RAMO 91 - POLIZZA N. 5063194 06

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di SINDACO DI PIACENZA S. GIOVANNI A. C. (in seguito denominato Contraente), domiciliato in Via S. Michele, 12 - PIACENZA - CAP. 261001
- il Sindaco del Comune di PIACENZA (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data 2/6/1982 avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di Lit. 2.676.750 (lire due milioni seicentoventisei mila settecento cinquanta) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) oneri di urbanizzazione da pagarsi come segue: la 1^a rata è rimborsata di Lit. 1.000.000 (un milione) e le successive rate sono versate al Comune di Piacenza, in base alle deliberazioni del Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge 28/1/1977 n. 10.
- b) oneri di urbanizzazione da pagarsi come segue: la 1^a rata è rimborsata di Lit. 1.000.000 (un milione) e le successive rate sono versate al Comune di Piacenza, in base alle deliberazioni del Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge 28/1/1977 n. 10.
- c) 28/1/1977 n. 10.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni 12 mesi 00 giorni 00 e cioè dal 2 / 6 / 19 82 al 2 / 12 / 19 94 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA Lit. 2.676.750 (lire due milioni seicentoventisei mila settecento cinquanta) % (lire due milioni seicentoventisei mila settecento cinquanta)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	<u>65.459</u>	<u>6.394</u>	<u>2.000</u>	<u>17.151</u>	<u>4.286</u>	<u>90.000</u>
Supplementi di premio trimestrali a partire dal <u>2/12/82</u>	<u>39.746</u>	<u>3.073</u>	<u>600</u>	<u>1.261</u>	<u>719</u>	<u>45.000</u>

CARRARA (263)

Fatto in 4 originali ad un solo effetto, in 2/6/82

48/81 

COMUNE DI CARRARA

Prot. 10014

1984

IL SINDACO
16.3

Visti gli atti risultanti presso l'Ufficio Ragioneria

c e r t i f i c a

- che la Ditta KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C. S. con. il versamento dell'ultima rata, come da quietanza n. 6350 del 7/12/83 ha interamente pagato il costo di costruzione dovuti per la realizzazione dell'opera relativa al fabbricato sito in Marina di Carrara mapp. fg.

Pertanto, si restituisce la polizza fidejussoria emessa a garanzia dell'operazione suddetta, in quanto estinta e perciò non più operante. (Polizza n. 506319507)

Carrara, lì

13/3/984



IL SINDACO

M. M. M.

cl/

Telex 1155 SECUR I
Telegrammi INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 119466



INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA ALL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA **CARRARA (263)** COD. RAMO 91 - POLIZZA N. **5063195 07**

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di **CAUZIONE DI IMPIANTO IDRAULICO A C.B. 500**... (in seguito denominato Contraente), domiciliato in **Via Priscilla 12 - 41012 CARPI (MO)**...
- il Sindaco del Comune di **CARRARA**... (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data **27/1/77**... avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data **27/1/77** è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale di obbligo.

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente - il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. **114.400.000**... (lire **114.400.000.000**) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **Onere di pagamento dei premi con durata di 10 anni e versamento di 10.000.000.000 lire annui**
- b) **Onere di pagamento dei premi con durata di 10 anni e versamento di 10.000.000.000 lire annui**
- c) **Onere di pagamento dei premi con durata di 10 anni e versamento di 10.000.000.000 lire annui**

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni **10** mesi **00** giorni **00** e cioè dal **27/1/77** al **27/1/87** fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da pagarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. **114.400.000.000** (lire **114.400.000.000**)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14.000.000
Supplementi di premio trimestrali a partire dal 1/1/77	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14.000.000

Telex 61155 SECUR I
Telegrammi: INTERSEURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 19466



INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA AL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76-56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA CARRARA (263) COD. RAMO 91 - POLIZZA N. 5063195 07

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di LUIGI DI PASQUALE PASQUALE A.C. S.p.A. (in seguito denominato Contraente), domiciliato in Via Sordani 12 - 41013 CARRARA
- il Sindaco del Comune di CARRARA (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data 2/8/82 avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente - il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. 314.400 (lire trecentoquattordicimilaquattrocento) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- Oneri di costruzione da pagarsi come sopra e la 1^a rata a visto di L. 9 (nove) mila lire (invece di L. 101.000 - centomila) e L. 101.000 (centomila) a garanzia delle eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28/1/1977
- L. 101.000 (centomila) a garanzia delle eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28/1/1977
- L. 101.000 (centomila)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni 10 mesi 12 giorni 10 e cioè dal 2 / 8 / 1982 al 2 / 8 / 1992 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 2 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. 1.219.000 (lire milione duecentoquattordicimilaquattrocento)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	<u>11.207</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>30.21</u>	<u>1.477</u>	<u>31.000</u>
Supplementi di premio trimestrali a partire dal <u>2/12/1982</u>	<u>8.901</u>	<u>820</u>	<u>800</u>	<u>1243</u>	<u>437</u>	<u>10.000</u>

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in CARRARA (263) il 2/8/82

Telex 611155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 194668



INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE È DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA

CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA CARRARA (263) COD. RAMO 91 - POLIZZA N. 5063194 06

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C. (in seguito denominato Contraente), domiciliato in Via Toniolo, 12 - AVENZA - CAP. 54031
- il Sindaco del Comune di CARRARA (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data 2/6/1982 avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. 2.676.750= (lire duemilioneisessantasettemila750=) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- oneri di urbanizzazione da pagarsi come segue: la 1^a rata a vista e n. 3=(tre) rate semestrali costanti di L. 892.250= ciascuna nonchè lire 892.250=(ottocentonovantaduemiladuecentoeinquanta) a garanzia delle eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28/1/1977 n. 10.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni UNO mesi SEI giorni 00 e cioè dal 2 / 6 / 19 82 al 2 / 12 / 19 83 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. 3.569.000= al %- (lire tremilionicinquecentosessantatanovemila)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	65.939=	6.594=	2.000=	11.181	4.286	90.000=
Supplementi di premio trimestrali a partire dal <u>2/12/83</u>	10.746=	1.075=	600=	1.864=	715	15.000=

CARRARA (263)

2/6/82

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in

1 - ORIGINALE PER IL COMUNE GARANTITO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà — essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire allà Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C. IL CONTRAENTE
sas. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi - 2 610. 1982

alle ore

KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C. IL CONTRAENTE
sas. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA
CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI
EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10
(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA **CARRARA (263)** COD. RAMO **91** - POLIZZA N. **5063194 06**

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di **KENCO di DIAPOLITO PASQUALE & C.** (in seguito denominato Contraente), domiciliato in **Via Toniolo, 12 - AVENZA - CAP. 54031**
- il Sindaco del Comune di **CARRARA**, (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data **2/6/1982** avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società **INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.** (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. **2.676.750=** (lire **duemilioneisecentosettantaseimila750=**), quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **oneri di urbanizzazione da pagarsi come segue: la 1^a rata a vista e n. 3=(tre) rate semestrali costanti di L. 892.250= ciascuna nonchè lire 892.250=(ottocentonovantaduemiladuecentocinquanta) a garanzia delle eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28/1/1977 n. 10.**
- b)
- c) **28/1/1977 n. 10.**

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni **UNO** mesi **SEI** giorni **00** e cioè dal **2** / **6** / 19 **82** al **2** / **12** / 19 **83** fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. **3.569.000=** al %- (lire **tremilionicinquecentosessantanovemila**

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	65.939=	6.594=	2.000=	11.181	4.286	90.000=
Supplementi di premio trimestrali a partire dal 2/12/83	10.746=	1.075=	600=	1.864=	715	15.000=

Mod. 02.013

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in **CARRARA (263)** li **2/6/82**

1 - ORIGINALE PER IL COMUNE GARANTITO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà — essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- a) - l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- b) - una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE IL COMUNE GARANTITO INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.
KINCO di D'APOLITO PASQUALE & C. sas. Il Socio accomandatario

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).
- Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).
- Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi

alle ore

IL CONTRAENTE IL COMUNE GARANTITO
KINCO di D'APOLITO PASQUALE & C. sas. Il Socio accomandatario

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MASSA - CARRARA

UFFICIO **Prevenzione**

Prot. N. **651/5811**

Allegati

Massa li 20 maggio 1982

Al la Soc. KINCO

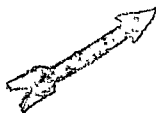
Via Toniolo n°12

AVENZA (Carrara)

Risp. al foglio n. **S.n.** del **20.5.1982**

OGGETTO: **Progetto di variante al fabbricato sito in Avenza
Via Toniolo n°12.-**

e al **COMUNE DI
CARRARA**



In relazione a quanto richiesto con la nota sopraindicata, questo Comando esprime parere favorevole - per quanto riguarda la prevenzione incendi - al progetto in questione.

Con l'occasione si fa presente che ove siano effettuate installazioni di depositi o attività pericolose di cui al D.M. 16.2.1982, codesta Società sarà tenuta a richiedere a questo Comando la prescritta visita di controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Inoltre non appena possibile sarà cura di questo Comando richiedere il perfezionamento amministrativo della pratica mediante invito a versare, presso la locale sezione della Tesoreria dello Stato, il prescritto deposito provvisorio del costo del servizio richiesto.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Giorgio Chimenti)



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO

Mod. 8

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 5241/535

Li 2/6/82

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al Sas Kenco
di Diapalito Pasquale
Via Torino n. 12
Aveye.

e, p.c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) variante febbraio - 10 aprile - 1982
edizionale

in (2) Aveye Via Torino
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione L. 3.569.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
— 1 rata di L. 892.250 (data)
— 2 rata di L. 4 (data)
— 3 rata di L. 2 (data)
— 4 rata di L. 2 (data)

b) per spese commisurate al costo di costruzione L. 1.016.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
— 1 rata di L. 101.600 (data)
— 2 rata di L. 4 (data)
— 3 rata di L. 1 (data)
— 4 rata di L. 2 (data)

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 2.676.750 + 914.100 oneri da

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO

[Signature]

- (1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.
- (2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1311
Data 23 APR 1981

23 APR 1981

Marchi
#2714181
n. 48 anno 1981
tagliandi 1/36

Carrara 22/4/1981

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto Soc. KENCO S.r.l. di D'APOLITO PASQUALE (C.a.s.) residente a
AVENZA Via TONIOLLO n. 12
titolare della CONCESSIONE n. 129 datata 8 aprile 1981,
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via TONIOLLO n. 12
località AVENZA, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli
allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della
quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Y. Apolito Pasquale

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 22 APRILE 1981 con bolletta
n. 4982 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
23/4/1981 alle ore da parte del GEOM. MARCHI CLAUDIO
(nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. 3705 del 25-9-1981

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO S.a.s. KENEO d'ARATO PASQUALE (S.a.s.) nato a
il residente a AVENZA
Via TONIOLO n. 42

DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. LUCIO GRANAI nato a Comino
il 4-5-1924 residente a Comino
Via Piccola n. 24

TITOLARE IMPRESA P.n.P. PASTELLITI SERGIO e CLAUDIO nato a
il residente a Comune di Comino
Via F. Corbellotti n. 40

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

A. Pasquale

Il Direttore dei Lavori

Dott. Arch. Lucio Granai

L'Assuntore dei Lavori

Pastelliti S. G.

Il Tecnico Comunale

M. Li



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del 23.4.81

Carrara 25.9.81

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in AVENUA
mapp. 270 f° 81
del Sig. Soc. KENCO B. D'Abolito Parquale (S.r.l.) residente a AVENUA
Via Toniolo n. 12

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

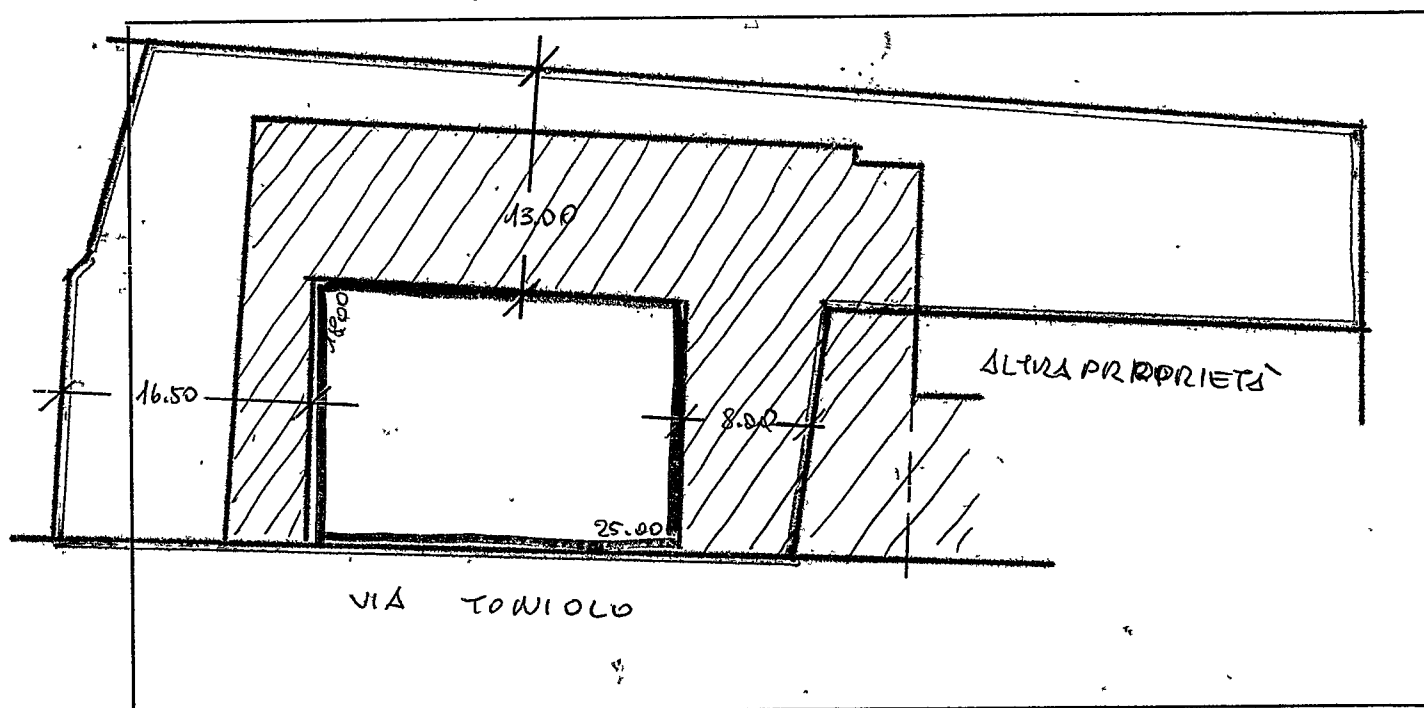
Direttore dei Lavori Arch. Lucio GRANAI residente a Comune
Via Ficola n. 24

iscritto all'Ordine/Collegio Architetti a MS. n. d'ordine 33

Impresa titolare Soc. Castellini Sergio e Claudio residente a Marina di P.
Via F. Cavallotti n. 40

Il tecnico comunale Merchi Claudio recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Il Proprietario

D'Abolito Parquale

Il Direttore dei Lavori

Dott. Arch. Lucio Granai

L'Impresa

Castellini Sergio

Il Tecnico Comunale

Merchi Claudio

Il Capo Sezione

Vaghi

L'Ingegnere Capo

Chiriaci

STUDIO TECNICO
Arch. Lucio Granai
AVENZA - CARRARA

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
(V. Nota allegata del 20-5-82 P. 1651/58)

Massa, 20-5-82

IL COMANDANTE



Oggetto: Progetto di sopraelevazione (P.1° ad uso UFFICIO)
e modifiche interne del P.T. (esistente) del fabbricato sito in Via Toniolo n. 12 - Avenza -
Proprietà: Soc. "KENCO"

RELAZIONE TECNICA

Con le modifiche di divisione interna del piano terreno esistente, verranno realizzati n. 5 negozi; n. 2 laboratori artigianali con attività da determinarsi; n. 3 uffici; n. 1 locale ad uso magazzino per materiali incombustibili, oltre i servizi igienici per ogni unità realizzata.-

Il Piano Primo di nuova costruzione (sopraelevazione) al quale vi si accede a mezzo di scala esterna, sarà suddiviso in n. 7 vani ad uso uffici con relativi servizi igienici.

La struttura portante (esistente per il P.T. e di nuova costruzione per il P.1°) del fabbricato è realizzata in cemento armato (plinti, pilastri, travi) con solaio in laterizio armato.

La copertura è stata eseguita con manto di lastre in cemento-ammianto del tipo alla romana, posta su armatura in ferro.

La tamponatura è stata realizzata con una parete di mattoni del tipo doppio Uni da cm. 12 ed una in mattoni forati da cm. 8, con intercapedine riempita con pannelli parete in lana di roccia, spessore totale cm. 30,4

Le pareti interne divisorie sono state realizzate in parte in mattoni da cm. 12 ed in parte da cm. 8.-

Serramenti in alluminio anodizzato con vetri isolanti ed antiurto.-

Tutte le opere sono state adeguatamente intonacate, tinteggiate e pitturate.-

Impianto di riscaldamento

Solo per i due uffici (del P.1° (lato sinistro corridoi)) è prevista l'installazione di impianti autonomi alimentati a gas di rete e di potenza inferiore alle 30.000 Kcal/h.

Le rimanenti unità, sia del P.T che del P.1°; saranno dotate di impianto di riscaldamento ad energie elettrica.-

Saranno comunque rispettate le norme di sicurezza di cui al DM 7/6/1973.-

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MASSA-CARRARA	
dott. arch. GRANAI LUCIO	33
Cod. Fis. GRN LCU 24H04 B832V	

IL TECNICO



Marchi
4/6/11/81

PRATICA I.° 2653

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 3594

Data 5/11/1981

5/11/1981

N° 370.5 Prot.

Massa, li 25.9.81

Al la Soc. "KENCO"

Via Toniolo 12

AVENZA CARRARA

e p.c. AL SINDACO DEL COMUNE di

CARRARA

OGGETTO: Legge 5/11/1971 n° 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso ed a struttura metallica.

~~Costruzione~~ Sopraelevazione fabbricato civile abitazione in via

Toniolo 12 - Avenza Carrara.

Ditta Soc. "KENCO" Via Toniolo 12 - Avenza Carrara.

In relazione alla domanda presentata dalla S.V. in data

25.9.81 e relativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art.4 della Legge 5/11/1971 n° 1086.

Detto progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- 1)- Relazione di calcolo;
- 2)- Relazione illustrativa;
- 3)- N° 13 tavole di disegni.

La seconda copia del progetto è custodita agli atti di questo Ufficio.



IL COORDINATORE
(Ing. Mario Fontani)

Telex- 611155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 194668

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 Interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA CARRARA (263) COD. RAMO 91 - POLIZZA N. 4852811

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di Kenco di D'APOLITO Pasquale e C. - S.A.S. (in seguito denominato Contraente), domiciliato in via Toniolo, 12 - AVENZA - C.A.P. 54031
- il Sindaco del Comune di CARRARA (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data 26/02/1981 avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data 26/02/1981 è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. 6.293.700= (lire seimilioniduecentonovantatremilasettecento=) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

a) oneri di costruzione da pagarsi come segue:
la 1^ rata a vista e n° 14 rate bimestrali di L.449.550 - CADAUNA.

b)

c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni DUE mesi QUATTRO giorni == e cioè dal 07 / APRILE / 19 81 al 07 / AGOSTO / 19 83 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. 6.293.700= == SEIMILIONIDUECENTONOVANTATRE MILASETTECENTO).

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	130.860	13.086	2.000	21.892	8.392	176.230=
Supplementi di premio trimestrali a partire dal <u>08/08/83</u>	13.685	1.368	600	2.347	900	18.900=

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in CARRARA (263) li 7 APR. 1981

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- a) - l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo,

oppure

- b) - una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL COMUNE GARANTITO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi

2.4.1981

alle ore



IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

Telex 62155 ASSECURO
Telegrammi INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 194668

Cod. fisc. 01231730589

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56



POLIZZA FIDEJUSSORIA

CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI
EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10

(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

CARRARA (263)

COD. RAMO 91 POLIZZA N. **4585120**

PREMESSO:

Kenco di D'APOLITO Pasquale e C. - S.p.A. S.r.l. (in seguito denominato Contraente)
che, a seguito di richiesta di via Toniolo, 12 - AVENZA - C.A.P. 54031
domiciliato in CARRARA (in seguito denominato Comune Garantito)
il Sindaco del Comune di 26/02/81
ha notificato in data avviso dell'avvenuta emanazione del provvedi-
mento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data
è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto
un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la
presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. 7.950.750=
(lire: **settemilioni novecentocinquanta mila settecento 50**) e importo della cauzione dovuta dal Con-
traente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa

a) **oneri di costruzione da pagarsi come segue per l'urbanizzazione:**
la 1^a rata a vista e n° 3 rate semestrali di L. 2.650.250 - CADAUNA.

b)
c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai
sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista
in anni **UNO** mesi **SEI** giorni **07** e cioè dal **07 APRILE 81**
al **07 OTTOBRE 82** fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso
di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. **7.950.750=** al **==** % (lire: **SETTEMILIONINOVECENTOCIN-**
QUANTAMILASETTECENTOCINQUANTA)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	105.994=	10.599	2.000	17.788	6.819	143.200=
Supplementi di premio trimestrali a partire dal 08/10/82	18.182	1.818	600	2.162	1.138	23.900=

CARRARA (263)

7 APR. 1981

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata, e comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate b' comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL SINDACO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La data iniziale è stata pagata a mie mani, oggi 7.4.1981 alle ore

IL CONTRAENTE
KENCO di D'APOLITO PASQUALE & C.
s.a.s. Il Socio accomandatario

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE



COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 28390/2435

Li 7/4/81

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

10.601.000
6.743.250

17.344.250

Al KENCO S.S.
di J'ACOSTO Persone e c.
Via Torino n. 12
Avverso

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) edificazione di abitazioni e interventi di urbanizzazione

in (2) Avverso Via Torino
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

- a) per le spese di urbanizzazione L. 10.601.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. 457 del 5/8/78 e cioè:
— 1 rata di L. 2.650.250 (data) L. 25 15/2/80
— 2 rata di L. 4 (data) 15/2/80
— 3 rata di L. 4 (data) 15/2/80
— 4 rata di L. 2 (data) 15/2/80

- b) per spese commisurate al costo di costruzione L. 6.743.250
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. 458 del 20/1/78 e cioè:
— 1 rata di L. 449.550 (data) 20/1/78
— 2 rata di L. 4 (data) 20/1/78
— 3 rata di L. 4 (data) 20/1/78
— 4 rata di L. 2 (data) 20/1/78

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. 17.344.250 a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 17.344.250

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO

[Signature]

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.

(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 28590/2435 - 79

Carrara, li 8 Aprile 1981

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. SOC. KENCO di D'Appolito
Pasquale

AVENZA

Via Toniolo, 12

Mi pregio informarla che in data 8/4/1981 è stata ri-
lasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di
sopraelevazione di fabbricato

a Avenza Via Toniolo

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il ter-
mine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77
n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della
deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ulti-
mazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio
dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro
dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore
8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno millenovecento

addì 8 del mese di Aprile
lo sottoscritto messo comunale incaricato ha notificato ad ogni effetto della legge

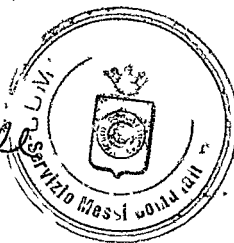
perchè ne abbia piena conoscenza copia del presente atto alla

nella sua residenza in
consegnandola a mani di

FIRMA DEL CONSERVATORE

IL MESSO COMUNALE

IL SINDACO





COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

Diritto rimborso stampati L. 100

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de _____)

Costruzione posta in AVENZA Via TONIDLO
di proprietà di D'APOLITO PASQUALE

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico _____

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubi i.f.r.e. due Ø 14

e convogliate in foraminamento alle fognature esistenti (v. schiuma allargata)

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta _____; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 5

I tubi di caduta saranno in f.r.e. Ø 10, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 0,50

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1,65

I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta si

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;

I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a _____ camere, distanti dalla casa m. _____

3) in una fossa settica a Δ camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>
lunghezza	<u>1,50</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,20</u>
altezza (utile)	<u>1,40</u>	<u>1,40</u>	<u>1,40</u>	<u>1,40</u>

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. _____ a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. _____ tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

0/0
1/2

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti no.

Le fosse a perdere distano m. 7 dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I liquori di difetto sono campati fuori mercato dalla fiera
pubblica di S. Maria Roselli - (collocamenti esistenti)

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di cm. 400 di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a 100 cm.; 1 canna di ventilazione statica di sezione φ 12; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. — o munita di griglie in basso con apertura posta a m. 0,10 dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto no con serbatoi no coperti che alimentano anche la cucina no non alimentano la cucina no

2) - da un pozzo 3) -

il pozzo distante dalla casa m. —; dalla fossa settica m. —; dalla fossa a perdere m. —

Il pozzo è fondo m. —; è a valle —: a monte —; dal pozzo nero — fossa settica —: fossa a perdere — concimaia — da cisterna —

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia no; dalla Nettezza Urbana Pi. I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori fori in sito dalle stesse N.U.

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale —

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. — sarà areato —

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei —; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. —. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale —

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato — interrati per m. —; del piano terra — dell'ammezzato —; dei piani intermedi (P.1°) 2,70: dell'ultimo piano/attico —

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/40 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 16,5. Le scale saranno ^{aerreate} aerreate ed illuminate direttamente no ed interrotte da pianerottoli no. Non aerreate ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate no e tinteggiate con vernice di colore bianco

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate con canali fognari in cemento
in cemento

6) Sarà fatto lo stenditoio no

7) La casa sarà soffittata no

8) Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili no

La copertura sarà eseguita in cemento a lastre tipo Itenit

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico) Vani porta soffitti isolati con soffitti
isolanti isolant (panella Isolant al 4) di colore bianco

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore no

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato no

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attuare i colpi di chiusura no

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria no e di canna fumaria no della seguente dimensione no con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. no oltre il culmine del tetto e terminerà no

Oppure no

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo no

La sezione del collettore principale sarà di cmq. no. Vi saranno collegate n. no cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. no. Il collegamento avverrà

a m. no dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale

sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine no.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. no oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento: ufficio

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 15 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. no e sarà munita di aspiratore statico,

il vano ^{aer. w.c.} sarà aereato a mezzo di filaretti (v. piante fogliate) o con fori sempre aperti del Ø 12

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema:

Impianti autonomi a gas dotati con caldaia di potenza Cal/h 12.000
installati nel vano w.c.

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato che sarà oggetto di un tecnico
compilato ed allegato al progetto "A. D. Minicore" con cui si fa
che rappresenta l'isolamento

d - per scaldabagno: direttamente dalla caldaia - (boiler incorporati)

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto vedi allegato con tutti gli isolamenti tecnici

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MASSA-CARRARA

dott. arch. GIANAI LUGIO

Cod. Fisc. GRN LCU 24H04 B832V

21 Aprile 1981

Oggetto: sopraelevazione del fabbricato sito
in Avenza Via Toniolo n.12 =Avenza=
di proprietà della S.a.s. Kenco .-

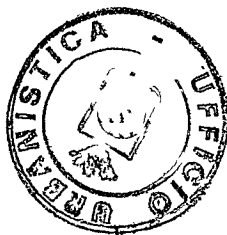
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Arch. Lucio Granai, progettista
della sopraelevazione del fabbricato sito in Via
Toniolo Avenza, in Catasto al mappale 270 del foglio
81,

dichiara

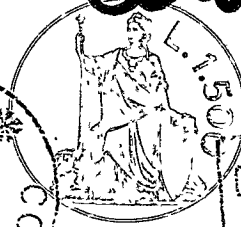
che le strutture in cemento armato esistenti sono
atte a sopportare il carico dovuto alla sopraelevazione
in oggetto.

Dott. Arch. Lucio Granai



CONTI CORRENTI POSTALI		270.000	
ATTESTAZIONE			
di accreditamento di L.			
Lire	<i>Quattrocentoventi mila</i>		
sul C/C N.	153007	B.N.L. - CESPE	
eseguito da		C/CNPAIA 00100 ROMA	
via		CONTRIBUTI INDIRETTI	
CAP 41021		Avenza	
LOCALITÀ		Avenza	
CARRARA		addi	
Bollo lineare dell'Ufficio accettante			
L'UFFICIALE POSTALE			
Bollo a data	21 APR 81	N. del bollettario ch	
data progress.			

Art



Carlo J. Montre
sch. Verisim

5 MAR 1981

COMUNE DI CARRARA

103

23 FEB 1981

PROT. N.

6342

Al Sig. Sindaco
del Comune di Carrara

Il sottoscritto D'Apollito Pasquale
nato a Monteforte Cilento (SA) il
12-4-1927 residente a Milano -
in Piazza Napoli 15 -
intestatario della domanda di
Concessione edilizia per la
costruzione di fabbricato uso
uffici in Avevia via Tommaso
12 -

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 626

Data 2 MAR 1981

2 MAR 1981

20/1

4/3/81

con la presente chiedo
il cambio di intestazione della
suddetta domanda di Concessione
edilizia a nome della nuova
proprietà TENEO di Pasquale
D'Apollito e c. s.r.l. così come
risulta per atto di contratto
di vendita che si allega alla
presente domanda

distinto salut.

D'Apollito Pasquale

Carrara 26/2/1981

Volere
Contratto con CF
5 MAR 1981

Trattasi di variazione di amministrazione da
persona fisica a società
Venero
5/3/81



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de _____)

Costruzione posta in AVENZA Via TONIOLO n° 12
di proprietà di Ditta D'APOLITO PASQUALE

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubo in p.v.c. di ø 10

e convogliate in fognatura

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta si; a W.C. con cassetta di cacciata di 1.10

I tubi di caduta saranno in p.v.c. di ø 10, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 0.25

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.65

I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta si

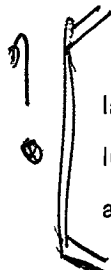
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;

I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a 2 camere, distanti dalla casa m. —

3) in una fossa settica a 4 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:



larghezza
lunghezza
altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
<u>1.10</u>	<u>1.10</u>	<u>1.10</u>	<u>1.10</u>
<u>1.50</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<u>1.20</u>
<u>1.40</u>	<u>1.40</u>	<u>1.40</u>	<u>1.40</u>

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. — a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 2 tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti _____.

Le fosse a perdere distano m. _____ dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

*I liquori che restano vanno conservati nelle fognie pubbliche
a via Rimelli - (collocamento e pio. costati) -*

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di _____ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a _____, 1 canna di ventilazione statica di sezione _____; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. _____ o munita di griglie in basso con apertura posta a m. _____ dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto _____ con serbatoi _____ coperti che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina _____

2) - da un pozzo _____ 3) - _____

Il pozzo distante dalla casa m. _____; dalla fossa settica m. _____; dalla fossa a perdere m. _____

Il pozzo è fondo m. _____; è a valle _____; a monte _____; dal pozzo nero _____ fossa settica _____; fossa a perdere _____ concimaia _____ da cisterna _____

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia _____; dalla Nettezza Urbana _____ I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori _____ *senza ATNA*

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale _____

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. _____ sarà areato _____

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei _____; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. _____ Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato _____ interrati per m. _____; del piano terra _____ dell'ammezzato _____; dei piani intermedi _____ 2.80 _____; dell'ultimo piano/attico _____

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a _____ 4/10 _____ della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, un'alzata di cm. 15. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente n ed interrotte da pianerottoli n. Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate n e tinteggiate con vernice flouk

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate

6) Sarà fatto lo stenditoio

7) La casa sarà soffittata n

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili? no

La copertura sarà eseguita in concrete, laterizi, finta in cemento, tegole e cemento. Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico feltro in feltro a rete Tel. tratt. con resina termoisolante per "m. b. delle" ISOPER).

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore n

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato con pannelli Super-shedine della Alta Isoper.

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura n

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria n e di canna fumaria n della seguente dimensione φ 12 con sezione: circolare/rettangolare/quadrate.

Il comignolo arriverà fino a m. 1.50 oltre il culmine del tetto e terminerà in tetto.

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. 100. Vi saranno collegate n. 1 cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. 100. Il collegamento avverrà a m. 1.50 dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. 1.50 oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO calore e gas per riscaldamento Col. h. superiore alle 30.000

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1.50 e sarà munita di aspiratore statico.

il vano sarà aereato a mezzo di (A)

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale :

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ , la potenza della caldaia di Cal/h . La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema :

(A) La coltura a gas diretta due tipi fucile sono installati nella cucina - la ventola sono presenti in un foro munito di griglia con ventilatore di Ø 12 -

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti in

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto che è stato realizzato da un tecnico competente ed allegato al progetto "A." di vinco con una disposizione di coltura comune

d - per scaldabagno : boiler incorporato nella caldaia

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

~~Schema~~ Schema dell'impianto non allegato al progetto ma è l'elemento tecnico

L' TECNICO

Dot. Arch. Lucio Grandi

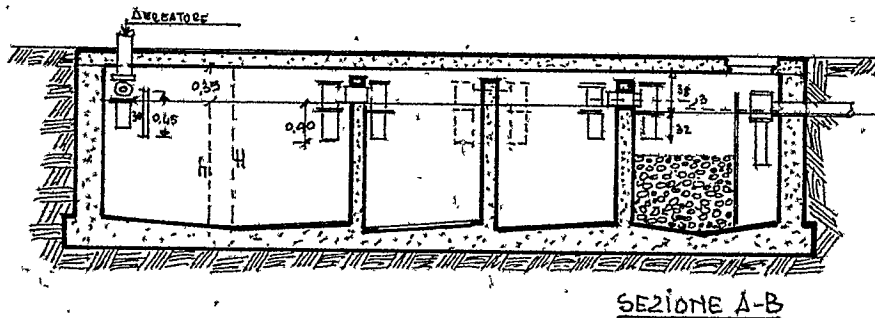
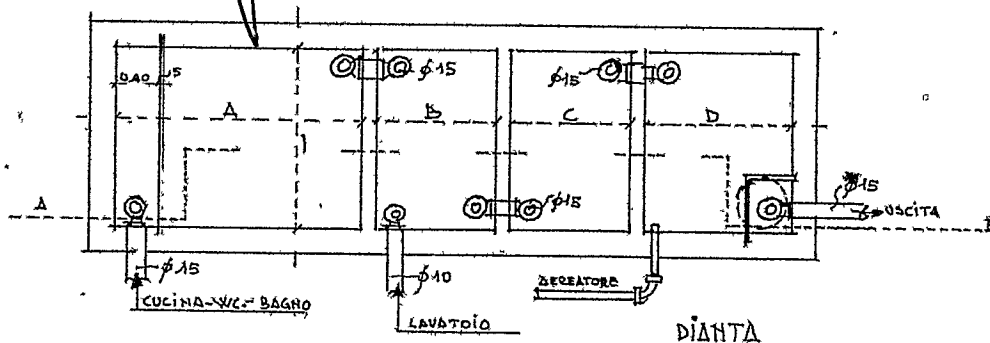
IL PROPRIETARIO

Alf. Pelicci
Costa

FOSSA SETTICA A QUATTRO CAMERE

PROGETTO: D'AROLITO PASQUALE

IL TECNICO: *Lucio Granai*



N° VASI UTILI	N° PERSONE	CONSUMO MEDIO GIORNALIERO LITRI	DIMENSIONI SUGGERITE						
			LUNGHEZZE				LARGHEZZA	ALTEZZA LIQUIDO	ALTEZZA TOTALE INTERNA
			1a CAMERA	2a CAMERA	3a CAMERA	4a CAMERA			
I	II	III	A	B	C	D	I	h	h
14	40	4000	1.50	1.00	1.00	1.95	1.40	1.40	1.75
27	40	4000	2.50	1.25	1.25	1.90	1.50	1.55	1.90
40	60	6000	3.00	1.50	1.50	2.25	1.80	1.60	1.95
54	80	8000	3.50	1.75	1.75	2.60	2.00	1.60	1.95

V. RELAZIONE.

